

3. L'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. è però infondata in entrambe le rinferte due sue, pur suggestive, formulazioni.

3.1. Non pertinente è, in primo luogo, in questo caso, la prospettazione di una *vis attractiva* del "giudizio di otemperanza", di cui già all'art. 27 n. 4 del T.U. di legge sul Consiglio di Stato e poi al citato art. 17 della legge sui Tar n. 1034/1971.

È ben vero, infatti, che con la previsione di detto peculiare giudizio (che configura un'ipotesi paradigmatica, di giurisdizione speciale amministrativa c.d. "di merito" in ragione di concorrenti poteri di amministrazione attiva attribuiti al giudicante) il legislatore ha inteso appunto riservare al G.A. - come sostenuto dalla avvocatatura - la cognizione delle controversie in cui l'interessato reclama l'effettiva attribuzione dell'utilità concreta riconosciutagli come dovuta con precedente giudizio [del G.O. o del G.A.] ma che egli non abbia ancora conseguito per l'inerzia dell'amministrazione che a quel giudicante avrebbe dovuto dare attuazione.

Ma ciò appunto postula, per un verso, che il giudicante, di che trattasi, non sia, evidentemente, direttamente di per sé attributivo dell'utilità in questione e, per altro verso, che occorra ancora, ai fini ed agli effetti di una tale attribuzione, una attività della P.A., di natura provvedimentoale, tale per i profili di discrezionalità che ne connotano le forme di sua esplicazione (e che vadano transittivamente a connotare la decisione del giudice dell'otemperanza che sia chiamato a sostituirsi alla amministrazione attiva, rimasta inerte o che non abbia dato esatta esecuzione al precedente giudicante).

Entrambi tali presupposti - che radicano, dunque, la speciale giurisdizione del G.A. qui invocata dal Ministero - non ricorrono, però, nel caso di specie. Nel quale, al contrario: - per un verso, in ragione del peculiare e pregnante rilievo che (nel quadro di tutela della unità familiare) assumono gli interessi, in particolare, del minore straniero che si trovi in Italia, il legislatore, con la disposizione di cui al co. 3 dell'art. 31 d.lgs. n. 286/98 cit., ha attribuito al tribunale dei minorenni (giudice naturale di quegli interessi) la competenza ad autorizzare esso direttamente (con provvedimento quindi a tali effetti di per sé autosufficiente) - "l'ingresso o la permanenza", per dati periodi, nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore stesso;

- e, per altro verso, il permesso di soggiorno - che, a seguito della ricevuta comunicazione della autorizzazione del tribunale, al questore è demandato di rilasciare - costituisce mero atto dovuto (di "adempimento", secondo la testuale dizione del menzionato art. 31), privo, quindi, di qualsiasi connotato di discrezionalità (non potendo esso che riflettere contenuto, durata e condizioni di quella già concessa autorizzazione) e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione appunto lavorativa, la prova, da parte dello straniero familiare del minore, del titolo autorizzatorio, di cui è già comunque in possesso per *diction iudicis*.

Per cui è conseguente che, in caso di mancato o (come nella specie) inesatto o incompleto rilascio di un tale documento certificativo da parte dell'autorità, sia lo stesso giudice deputato alla tutela dei minori (e, comunque, l'A.G.O.) a conoscere delle doglianze dell'interessato: con poteri, in via eccezionale, anche ordinatori nei confronti della P.A., ai fini di effettiva, più completa e tempestiva tutela degli interessi

del minore (che abbia necessità dell'assistenza del proprio familiare), non derivando da ciò interferenza alcuna del G.O. in sfere riservate all'esplicazione di poteri che possano definirsi discrezionali dell'amministrazione.

3.2. Né rileva in contrario, il richiamo - anche esso non pertinentemente operato dall'avvocatura - alla giurisdizione esclusiva del G.A., quale di recente introdotta dall'art. 14 l. 2005 n. 15, in tema di controversie relative a "provvedimenti elusivi di un giudicante", atteso, appunto, che il permesso - che il questore è tenuto a rilasciare al familiare del minore straniero per certificare il suo diritto all'ingresso o permanenza in Italia in conformità a quanto disposto dal tribunale ordinario - non è, per quanto sin qui detto, atto amministrativo di natura provvedimentoale.

3.3. Va, conclusivamente, in ogni sua parte respinto il primo motivo della odierna impugnazione, risolvendosi la questione di giurisdizione, in esso coinvolta, con declaratoria della giurisdizione del G.O.

4. Viene a questo punto in esame la censura, subordinatamente formulata nel merito con il residuo secondo mezzo dello stesso ricorso, a tenore della quale non rileverebbe, nella specie, la difformità del permesso di soggiorno in questione rispetto ad una decisione del tribunale dei minorenni, che si assume in realtà non opponibile all'autorità amministrativa, perché adottata senza integrazione del contraddittorio, nel giudizio *a quo*, nei confronti del Ministero dell'interno, asserto "contraddittorio necessario".

Anche tale motivo impugnatorio è però infondato.

Atteso che, nel quadro di disciplina del giudizio camerale di autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia di familiari di minore straniero - quale costituito dal combinato contesto degli art. 31 d.lgs. n. 286/98; 38, co. 3 e 4, disp. att. c.p.c. e 68 D.L. 1983 n. 184 - non è previsto l'intervento del Ministero dell'interno né la presenza di alcun'altra autorità amministrativa, essendo chiamato a parteciparvi, come unica parte pubblica (come poteri anche impugnatori), il P.M. (cfr. già sez. I n. 17194/03).

5. Il ricorso va dunque integralmente respinto.

6. Non v'è luogo a provvedimenti sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata, vittoriosa, qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del G.O.

## 2.

**Corte di appello di Torino?**  
**decreto 30.5.2007 - rel. Manna**

2. Sulla questione trattata nella pronuncia si veda l'intervento di Joëlle Long, in questo numero della *Rivista*, pagg. 69 e ss.

**ricongiungimento familiare - minore affidato nel paese di origine a stranieri residenti in Italia con provvedimento di *kafala* - efficacia della *kafala* in Italia ai fini del ricongiungimento - obbligo del Consolato di rilasciare il visto d'ingresso**  
*art. 10, 29, 30, 31 Cost.; art. 28, 29, 30 T.U. 286/98; art. 3, 10, 20 e Preambolo Conv. ONU sui diritti del fanciullo del 20.11.1989; art. 14, 15, 16, 42 l. 31.5.1995 n. 218; artt. 1, 2, 7 Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori*

Nel procedimento camerale per reclamo iscritto al n. 148/07 R.G.V. promosso da [...] contro il Ministero degli affari esteri.

1. Con ricorso depositato il 12.7.2006 [...] cittadino marocchino titolare di carta di soggiorno, residente in Italia insieme con la moglie [...], sua connazionale, esponeva di aver ottenuto il 4.4.2005, con sentenza del tribunale di prima istanza di Berrechid, del Regno del Marocco, l'affidamento a sé della nipote [...], nata il [...], figlia del fratello [...], residente in Marocco; di aver ottenuto il 24.10.2005 dalla prefettura di Torino il nulla osta per il ricongiungimento familiare in favore di quest'ultima; precisava che, però, il Consolato generale d'Italia a Casablanca con provvedimento 9.5.2006 aveva negato il visto d'ingresso, ritenendo che secondo la legge italiana la situazione prospettata dall'istante non corrispondesse né all'adozione, né all'affidamento di minore. Ritenendo illegittimo tale rifiuto, chiedeva al tribunale di Torino il rilascio del visto d'ingresso, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 286/98. Il Ministero degli affari esteri, tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato, si opponeva all'istanza. Deduceva, al riguardo, che l'affidamento della minore disposto dalla autorità marocchina era riconducibile all'istituto di diritto islamico denominato *kafalah*, non assimilabile ad alcuna delle figure di protezione del minore conosciute dall'ordinamento interno, considerato che la legge coranica non prevede l'adozione con effetti legittimanti. In forza di tale istituto, precisava l'avvocatura dello Stato, una famiglia diversa da quella naturale può farsi carico di un minore in stato di abbandono o i cui genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento, senza che ciò determini né l'instaurarsi tra il minore e l'affidatario di un rapporto di filiazione, né l'acquisto di diritti ereditari, effetti, invece, tipici dell'adozione. Conseguentemente, la *kafalah* si configura come una delegazione temporanea dell'autorità parentale, revocabile in qualsiasi momento dai genitori e destinata comunque a cessare col raggiungimento della maggiore età.

Il provvedimento del tribunale marocchino invocato dal ricorrente, inoltre, non era atto a soddisfare le condizioni previste dagli artt. 65 e 66 legge n. 218/95 per l'automatizzata efficacia in Italia, quali la provenienza da un'autorità statale competente e la conformità ai principi dell'ordine pubblico interno, in quanto la *kafalah* - ed ogni altro istituto ad essa assimilabile - era disposta da un'autorità pubblica dotata di soli poteri "notariali", operava a tempo indeterminato, non presupponeva necessariamente la mancanza di un nucleo familiare idoneo, né l'accertamento dell'effettiva attitudine dell'affidatario, non prevedeva il mantenimento di contatti con la famiglia d'origine e non contemplava alcuna indicazione dei doveri dell'affidatario nei confronti del minore.

Con decreto 19-25.1.2007 il tribunale rigettava il ricorso. Il giudice di *prime cure*,

premessi che ai sensi dell'art. 29, co. 2 d.lgs. n. 286/98 lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i figli minori o maggiorenni e per i minori adottati, affidati o sottoposti alla sua tutela, i quali sono equiparati ai figli, osservava che nel caso specifico non erano chiare le norme in base alle quali fosse stato emesso il provvedimento di affido. Senz'altro esclusa era l'applicazione della legge marocchina in materia di minori abbandonati, di cui non apparivano i presupposti di fatto, atteso che nel provvedimento straniero non vi era alcun riferimento alla incapacità o all'indoneità dei genitori ad assolvere i propri obblighi, ma al contrario si dava unicamente atto del consenso di questi ultimi a che la figlia fosse collocata presso lo zio. Tale sola condizione dell'affidamento, però, non poteva ritenersi compatibile con l'ordinamento interno, perché ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184/83 l'affidamento non è mai fondato sul semplice consenso dei genitori, ma è finalizzato ad ovviare alla mancanza di un ambiente familiare idoneo, ovvero è preordinato all'adozione, presupposti, questi, non riscontrabili nel caso di specie, ove l'interesse della minore era stato ravvisato nel semplice e solo fatto che il ricorrente fosse in grado di mantenerla. Analoghe considerazioni valevano, poi, con riferimento alla tutela dei minori (art. 343 c.c.), che pure presuppone che i genitori non possano esercitare la potestà. Né, infine, la situazione prospettata poteva efficacemente ricondursi al c.d. affidamento parentale libero ex art. 9, co. 4 legge n. 184/83, non rilevante ai fini del ricongiungimento familiare, poiché l'art. 29, co. 2 T.U. sulla immigrazione non era estensibile a situazioni di puro fatto.

2. Avverso tale decreto [...] propone reclamo, innanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 14.2.2007. Resiste l'avvocatura dello Stato.

3. Sostiene il reclamante che il tribunale, nell'incertezza delle norme di cui l'invocato provvedimento dell'autorità marocchina è applicazione, avrebbe dovuto esperire idonei accertamenti tecnici per individuare l'istituto giuridico di riferimento; e che, in ogni caso, la situazione può essere ricondotta alla figura dell'affidamento parentale libero, come affermato, in fattispecie analoga, da Tar Friuli Venezia Giulia n. 226 del 12.4.2005, che ha ritenuto operante *ipso facto*, ai fini dell'art. 29, co. 2 d.lgs. n. 286/98, l'affidamento di minore a parente entro il quarto grado, senza necessità dell'intervento di alcun organo giudiziario o amministrativo.

4. Il reclamo è fondato per le diverse ragioni che seguono.

Sebbene dalla traduzione del provvedimento del tribunale di prima istanza di Berrechid non emergano espressi riferimenti normativi o terminologici circa l'istituto applicato, non pare dubbio che la forma di affidamento disposta nella fattispecie contenga gli elementi identificativi della *kafalah* c.d. pattuita.

4.1. In generale - per quanto è dato di evincere dalla letteratura e dai pochi precedenti giurisprudenziali editi sull'argomento (Cass. n. 21395/05; trib. minori Trento, 5.3.2002; Corte app. Bari, 16.4.2004) - nei paesi dell'area maghrebina con il termine *kafalah* si individua l'istituto, in parte di origine consuetudinaria, in parte disciplinato dalla legge, secondo il quale un soggetto (*kafif*) assume in sostituzione dei genitori (o, meglio, del padre, cui gli ordinamenti islamici attribuiscono le responsabilità educative (*wilaya*)), e non necessariamente per la loro assenza o indoneità, l'obbligo di

provvedere al mantenimento, all'educazione e alla protezione di un minore a lui affidato (*makyoul*), con attribuzione del solo esercizio della potestà genitoriale, la cui titolarità spetta ad un organo pubblico (*wali*), che nel caso di trasferta genitoriale, la cui titolarità viene vicariata dall'autorità consolare competente del Regno del Marocco.

Comotato indetachable della *kafalah* è che tra *kafil* e *makyoul* non si instaura alcun legame di tipo parentale (se già non preesistente), né sorgono diritti o aspettative successorie o impedimenti matrimoniali, sicché il rapporto del minore con la sua famiglia di origine non subisce cesure e gli effetti della *kafalah* stessa sono in ogni caso reversibili. Ciò in quanto gli ordinamenti giuridici islamici (salvo alcune eccezioni, tra cui non rientra il diritto marocchino) non prevedono forme di adozione legittimate, essendo considerata contraria alla *charia* l'equiparazione tra figli biologici e figli (secondo la terminologia di *civil law* si definirebbero) adottivi.

La *kafalah* può sorgere sia su base convenzionale, con omologa del tribunale, sia in forma eteronoma, differenziandosi in tal caso durata e possibilità di revoca.

4.1.1. Nel caso di specie, la sentenza del tribunale nordafricano contiene: a) l'assunzione da parte dell'odierno ricorrente, dell'impegno di prendere in custodia la minore, provvedendo al suo mantenimento, vitto, alloggio, cure mediche e istruzione; b) la dimostrazione da parte dell'affidatario di condizioni reddituali e di salute idonee; c) l'autorizzazione dei genitori della minore; d) la previsione della durata dell'affidamento fino al raggiungimento della maggiore età della minore stessa; e) la generica (e in realtà apodittica) affermazione che "la custodia è nell'interesse della minore, in quanto il ricorrente è in grado di mantenerla".

In tale atto, ad avviso della Corte, appaiono isolabili gli elementi identificativi minimi ed invariabili della *kafalah* di origine patrizia, essendo presente l'omologa, ad opera di un tribunale, di un accordo tra i genitori e un terzo, diretto ad attribuire a quest'ultimo la custodia di una minore, con l'obbligo di esercitare nei confronti di lei tutte le incombenze proprie della funzione genitoriale, fino al raggiungimento della maggiore età. Si tratta, pertanto, di una collocazione stabile di una bambina presso un diverso nucleo familiare che assume verso di lei soltanto obblighi, senza che si producano effetti di tipo legittimante.

Così dovendosi interpretare la fattispecie, non occorre procedere agli accertamenti tecnico-giuridici chiesti dal reclamante, essendo di tutta evidenza che si verta in una ipotesi di *kafalah* (come del resto sin dal primo grado ritenuto dall'avvocatura dello Stato).

4.2. Prodromica alla questione dell'idoneità del provvedimento in questione quale titolo per ottenere il ricongiungimento familiare, è la riconoscibilità di esso a norma delle disposizioni del sistema di diritto internazionale privato, poiché solo in tal caso può formularsi l'ulteriore quesito dell'assimilabilità della *kafalah* ad alcuna delle situazioni di equiparazione al figlio contemplate dal co. 2 dell'art. 29 T. U. sulla immigrazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero degli affari esteri, il provvedimento del tribunale marocchino deve considerarsi automaticamente efficace nello Stato, in base alla norma dell'art. 66 legge n. 218/95. Nonostante la forma di sentenza, che nulla di

particolare può predicare di per sé, perché non è dato di conoscere i principi del diritto processuale del Regno del Marocco che presiedono alla forma degli atti processuali, la natura del provvedimento è chiaramente non contenziosa ed assimilabile alla categoria della volontaria giurisdizione, con conseguente applicabilità della norma citata.

Ciò posto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 65 stessa legge, in quanto il provvedimento in esame proviene dall'autorità competente alla protezione della minore, quale autorità del luogo di abituale residenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja 5.10.1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (resa esecutiva in Italia con legge n. 742/80), richiamata dalla norma di conflitto dell'art. 42 legge d.i.p.; tale autorità ha applicato la propria legislazione interna, di guisa che risulta soddisfatta anche la prescrizione dell'art. 2 della predetta Convenzione. Quanto al requisito della non contrarietà all'ordine pubblico internazionale ed interno, occorre considerare, rispettivamente, che a) la *kafalah* di diritto islamico è espressamente contemplata dall'art. 20, co. 3 Convenzione di New York 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, tra gli istituti di protezione sostitutiva dell'ambiente familiare del fanciullo di cui questi sia temporaneamente o definitivamente privo; b) l'art. 28, co. 3 d.lgs. n. 286/98 stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse, del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 176". Il doppio rinvio della ridetta Convenzione alla *kafalah* e della legge nazionale alla Convenzione stessa, dimostra senza possibilità di dubbio che tale istituto deve ritenersi (non già implicitamente, ma) espressamente conforme all'ordine pubblico sia internazionale che interno.

4.3. Le considerazioni appena svolte spianano la strada alla soluzione della fattispecie. L'art. 29, co. 2 T. U. immigrazione prevede, come si è premesso, che i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli, ai fini del ricongiungimento.

La disposizione, pur utilizzando categorie di diritto interno, presuppone, per la sua stessa logica, che debbano essere apprezzati e valutati istituti di diritto straniero che siano riconducibili ad alcune delle figure in essa contemplate, poiché trattandosi di un rapporto di diritto personale intercedente tra due stranieri non è possibile ipotizzare l'applicabilità della legge italiana. Pertanto, come non è conforme alla corretta interpretazione della norma limitarsi a riscontrare la non perfetta corrispondenza tra istituto di diritto straniero e correlata disposizione nazionale, così deve ritenersi che non si possano rifiutare aprioristicamente ipotesi terze, i cui identificativi giuridici partecipino in misura più o meno intensa ad alcuna delle ipotesi anzi dette.

4.3.1. Quanto si è premesso sulla *kafalah* consente di cogliere in essa aspetti che percorrono in senso trasversale e in forma mediana tutte e tre le predette figure.

Infatti, nonostante il *kafil* non sia titolare della potestà, è certamente egli a svolgere in concreto l'esercizio, come si evince dalla stessa natura della presa in carico del *makyoul*, che il *kafil* deve mantenere, educare e proteggere (da ricordare, inoltre, che anche per l'ordinamento interno la scissione fra titolarità ed esercizio della potestà geni-

toriale è tutt'altro che ignota: v. artt. 317 e 317 bis c.c.), sicché la previsione di tutela da parte del *wali* (o del Console del Marocco, in caso di espatrio del minore) non sembra un dirimente elemento di segno opposto, trattandosi, più che altro, dello strumento di controllo attraverso cui è assicurata la permanenza del legame del *mafouli* con la famiglia d'origine (in tal senso sembra inclinare l'interpretazione di Cass. n. 21395/05, la quale, però, negando che il *kafil* sia un tutore, non si pone il problema della dissociazione fra titolazione ed esercizio della potestà). Con l'affido familiare la *kafalah* condivide la funzione educativa tipica e la possibile temporaneità degli effetti, che nell'affido è connaturale, essendo quest'ultimo istituto di protezione finalizzato proprio al rientro del fanciullo nella famiglia d'origine, mentre nella *kafalah* tale evenienza è solo possibile, posto che, al contrario, vi è una tendenziale proiezione dei suoi effetti fino a che il minore non raggiunga la maggiore età.

Infine, è ben vero che rispetto all'adozione la *kafalah* presenti marcate differenze, la prima essendo irretrotrattabile e munita di effetto legittimante, il dove la seconda può venir meno ed è incompatibile con l'interruzione del rapporto tra il minore e i genitori biologici. Ma a ben vedere, come osservato in dottrina, il predetto istituto di diritto islamico proprio per la sua caratteristica di mandato educativo di durata indefinita, non finalizzato al riavvicinamento del minore alla famiglia d'origine, si approssima all'adozione ben più di quanto non accada per l'affidamento familiare, che ha natura essenzialmente provvisoria. Pertanto (come del resto osservato in dottrina), se il ricongiungimento è consentito nei casi di affidamento di tipo familiare, a maggior ragione esso deve essere ammesso nell'ipotesi della *kafalah*, la quale realizza una situazione che a) è istituzionalizzata, per effetto del provvedimento dell'organo pubblico che le conferisce efficacia; b) è stabile, perché nasce *sine die* e di regola si protrae fino alla maggiore età del minore; e c) è di tipo economico-affettivo-solidaristico, per cui presenta i connotati minimi e indeclinabili delle relazioni intrafamiliari rilevanti per l'ordinamento.

Per le considerazioni esposte, l'assenza di effetti irretrotrattabili e legittimanti non osta alla considerazione della *kafalah* quale titolo di ricongiungimento familiare, più di quanto non osterebbe all'affido familiare, che pure è espressamente previsto dall'art. 29, co. 2 T.U. immigrazione.

4.3.2. Né varrebbe replicare che riconoscere la *kafalah* come titolo di ricongiungimento potrebbe prestare il fianco a sue utilizzazioni di tipo deviante e strumentale, facilitate dalla reversibilità dei suoi effetti, finalizzate al solo ingresso del minore nel territorio dello Stato. L'ordinamento, invero, possiede e prevede espressamente gli opportuni mezzi di controllo per reprimere le elusioni della legge, atteso che lo stesso art. 29 T.U. cit, al co. 9 stabilisce che la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta (e dunque, se concesso, il visto d'ingresso può essere revocato) se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

5. In conclusione il reclamo deve essere accolto. Conseguentemente, deve disporsi che l'autorità consolare italiana competente rilasci a [...] il visto d'ingresso per il ri-

congungimento familiare con la minore [...].

6. Sussistono evidenti giusti motivi, data la novità della questione, per l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il reclamo e per l'effetto dispone che l'autorità consolare italiana competente rilasci a [...] il visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare con la minore [...]. Spese compensate.

### 3.

Consiglio di Stato - sez. VI

sentenza 18.12.2007 n. 6525 - rel. Scola

**minore straniero non accompagnato - possesso di permesso di soggiorno per minore età - conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione - applicabilità dell'art. 32 co. 1**

artt. 32, co. 1, 1 bis e 1 ter, T.U. 286/98, artt. 2 e 4 l. n. 184/1983

Sul ricorso in appello n. 2538/2006, proposto da [...] contro il Ministero dell'Interno, [...], la questura di Torino [...] per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza breve del Tar Piemonte, Torino, sez. II, n. 73/2006, resa *inter partes* e concernente la denegata conversione del permesso di soggiorno ottenuto per minore età in analogo permesso utilizzabile in attesa di occupazione. [...].

Fatto

[...], nato a [...] (Marocco) il 17.4.1986, impugnava il provvedimento con cui il questore di Torino "Vista l'istanza presentata in data 14.5.2004" dal ricorrente "tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 286/1998, e successive modifiche, introdotte dalla legge n. 189/2002, già rilasciato per minore età, ai sensi dell'art. 19 del medesimo testo normativo, e scaduto di validità il 21.1.2004 e del quale in data 22.1.2004 lo straniero aveva chiesto il rinnovo", aveva rigettato detta istanza. Il diniego di conversione del permesso, al compimento della maggiore età, veniva fondato dalla questura sull'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, d.lgs. 25.7.1998 n. 286, introdotto dalla legge n. 189/2002, e sulla circostanza che il ricorrente "all'atto del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un periodo di soggiorno regolare di circa un anno e tre mesi e non risulta essere destinatario di alcun progetto di integrazione sociale e civile gestito da un qualsivoglia ente", tanto più, secondo quanto risulterebbe dalla relazione depositata in atti dalla questura di Torino (in ottemperanza all'apposita ordinanza istruttoria del Tar Piemonte), avendo il [...] fatto ingresso in Italia nel febbraio 2001, cioè all'età di 15 anni (con un primo permesso ottenuto solo il 21.1.2003), con successivo affidamento, dal 7.4.2004 e con provvedimento del giudice tutelare, ai sensi degli artt. 2 e 4, legge n. 184/1983, allo zio regolarmente soggiornante in Italia.